



## DOSSIER

### IL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI

Il sistema regionale delle autonomie locali- ossia l'articolazione dei rapporti tra regioni ed enti locali- delineato dalla riforma costituzionale 3/2001 ha reso indispensabile l'introduzione di nuove forme di coordinamento tra i due livelli di governo.

L'inserimento, all'art.123 c.4 del Consiglio delle Autonomie Locali, quale organo di consultazione costituzionalmente necessario è la naturale appendice di una riforma che ha consacrato la pari dignità costituzionale di Comuni, Province, Regioni, Città metropolitane e Stato e costituzionalizzato il principio di sussidiarietà, insieme a quelli che ne costituiscono il corollario, di differenziazione, adeguatezza, autonomia organizzativa e regolamentare degli enti locali. Quest'ultima disposizione ha spezzato il parallelismo tra funzione legislativa e funzioni amministrative per cui la titolarità dell'esercizio delle funzioni amministrative in qualsiasi materia, statale o regionale, è in via di principio di competenza dei Comuni.

La previsione di due competenze generali, una delle Regioni di carattere legislativo e una dei Comuni sul versante amministrativo, richiede che la Regione legiferi raccordandosi con gli enti locali che poi dovranno dare attuazione alle sue regole.

Queste generali considerazioni spiegano la necessità dell'introduzione di un nuovo organo regionale come il Consiglio delle Autonomie locali. Ma già prima della riforma costituzionale l'esigenza di individuare strumenti di raccordo e concertazione tra Regione ed enti locali aveva dato vita alle Conferenze permanenti Regione-autonomie locali organi che rappresentavano un sistema di consultazione degli enti

locali nel processo di attuazione delle deleghe e dei trasferimenti di funzioni amministrative previste dalle riforme delle c.d. leggi Bassanini ( art. 3 dlgs 112/1998).

Attualmente, nelle Regioni che non hanno ancora previsto i Cal nello Statuto- Basilicata e Veneto- ai sensi dell'art.123 Cost., continuano ad operare gli organismi di raccordo Regione- enti locali istituiti anteriormente al 2001.

I due modelli sono relativamente distinti: i Cal sono organi di interlocuzione istituzionale rappresentativi degli enti locali, che sulla base degli statuti e delle leggi regionali,danno innanzi tutto pareri obbligatori espressione del potere consultivo nell'ambito del procedimento di formazione della legge regionale in materia di enti locali. Le Conferenze, invece, operando secondo i modelli della concertazione presentano una composizione mista, essendo presenti anche organi e rappresentanti delle Giunte regionali.

Nonostante nella pratica il confine tra i due strumenti istituzionali non sia chiaramente delineato, i Cal sono titolari della funzione consultiva e di un'altra serie di funzioni che possono dirsi almeno in parte tipizzate.

Sul versante delle **competenze** del Cal, la funzione consultiva indicata dalla Costituzione è attribuita da tutti gli statuti regionali nei confronti del Consiglio in sede di esercizio della potestà legislativa per le proposte di legge che attribuiscono funzioni amministrative agli enti locali. In alcune Regioni (Toscana, Liguria, Marche, Umbria, Lazio, Calabria) tale funzione viene estesa in relazione al bilancio e agli atti di programmazione regionale, in altre ( Emilia-Romagna, Lazio, Calabria) in relazione alle modifiche dello Statuto, alle modifiche legislative concernenti la disciplina dei Cal ( Emilia Romagna, Lombardia), all'istituzione di nuovi Comuni ( Puglia), all'istituzione di enti regionali (Calabria). Una generale funzione consultiva nei confronti di organi regionali diversi dal Consiglio è prevista da vari Statuti.

Molti Statuti riconoscono ai Cal il potere di iniziativa legislativa nelle materie incidenti sulle competenze degli enti locali.

Oltre alle funzioni attribuite al Cal dallo Statuto e dalla legge regionale istitutiva, altre funzioni sono state riconosciute anche dalla legislazione statale. Il riferimento è alla possibilità, prevista dalla c.d. legge La Loggia, da parte del Cal di proporre alla Giunta regionale l'impugnazione, ai sensi dell'art.127 Cost., di una legge o di un atto avente forza di legge dello Stato ritenuti lesivi delle competenze degli enti locali ( art.9, comma 2, della legge n.131/2003). Nello specifico, dunque, la Regione può far valere la lesione di competenze degli enti locali dinanzi alla Corte Costituzionale sempre che vi sia un intreccio tra competenze regionali e locali tale che la lesione delle prime comporti anche una possibile lesione delle seconde.

Gli **effetti del parere obbligatorio** del Cal misura il peso del Consiglio nelle decisioni che competono alla Regione. Le Regioni hanno adottato soluzioni diverse: il riconoscimento di un effetto “rafforzato” del parere, per cui il Consiglio regionale può procedere all’approvazione dell’atto difformemente dal parere solo deliberando a maggioranza assoluta è previsto da quasi tutti gli Statuti; alcune Regione restringono il campo dell’effetto rinforzato del parere alle sole materie incidenti sulla competenza e funzioni degli enti locali( Liguria, Emilia Romagna, Lombardia, Lazio, Umbria, Marche, Calabria).Diversamente la Toscana richiede che il Consiglio regionale possa disattendere il parere del Cal solo con decisione motivata.

Dal lato della **composizione e struttura** in nessuno Statuto regionale è previsto l’organo misto e tutti i Consigli hanno sede presso il Consiglio regionale. Le scelte regionali tuttavia risultano abbastanza diversificate. Dal punto di vista numerico, per esempio, la composizione dei Cal varia dai 20 componenti dell’Abruzzo, ai 57 della della Puglia, ai 60 della Lombardia, ai 61 del Piemonte. In merito ai componenti, tutte le Regioni tranne la Puglia, oltre a membri elettivi prevedono anche membri di diritto. In generale sono componenti di diritto dei Cal i Presidenti delle Province e i Sindaci dei Comuni capoluogo di Provincia ed elettivi i Sindaci degli altri Comuni articolati per classi di abitanti. Oltre ai rappresentanti degli organi esecutivi degli enti locali siedono nei Cal anche alcuni rappresentanti degli organi consiliari ( Toscana, Calabria, Umbria, Liguria); altre regioni estendono la partecipazione alle sedute del Cal ai rappresentanti delle associazioni degli enti locali ( Lombardia, Lazio, Piemonte). Diversamente dai modelli appena descritti la Puglia configura il Cal come un organo elettivo di secondo grado prevedendo che il Cal è composto da 57 membri di cui uno in rappresentanza delle Comunità montane e gli altri eletti dai Consigli provinciali e comunali nel proprio seno. La Lombardia, invece, prevede anche la presenza dei rappresentanti delle autonomie funzionali.

Il quadro sintetico tracciato evidenzia le differenze, sia sul piano della composizione che delle funzioni, che hanno caratterizzato l’attuazione della scarna previsione costituzionale. A questo punto risulta importante rintracciare quel nucleo identitario nell’ambito delle pur differenziate soluzioni adottate dalle regioni che contribuiranno a rafforzare la forza e il peso dell’istituto.

Nel disegno dei primi proponenti il Consiglio delle autonomie locali doveva costituire il primo passo verso la “camera”regionale degli enti locali accanto a quella rappresentativa del corpo elettorale collegata all’istituzione, a livello nazionale, di un Senato rappresentativo delle autonomie. Il contesto attuale vede la discussione di cruciali riforme che investono gli enti locali- la Carta delle autonomie e il federalismo fiscale- e rispetto alle quali i Consigli delle Autonomie locali devono svolgere il proprio ruolo.

**CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI**

**Normativa regionale**

**22 giugno 2011**

## **Articolo 123 Costituzione**

Ciascuna Regione ha uno statuto che, in armonia con la Costituzione, ne determina la forma di governo e i principi fondamentali di organizzazione e funzionamento. Lo statuto regola l'esercizio del diritto di iniziativa e del referendum su leggi e provvedimenti amministrativi della Regione e la pubblicazione delle leggi e dei regolamenti regionali.

Lo statuto è approvato e modificato dal Consiglio regionale con legge approvata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, con due deliberazioni successive adottate ad intervallo non minore di due mesi. Per tale legge non è richiesta l'apposizione del visto da parte del Commissario del Governo. Il Governo della Repubblica può promuovere la questione di legittimità costituzionale sugli statuti regionali dinanzi alla Corte costituzionale entro trenta giorni dalla loro pubblicazione.

Lo statuto è sottoposto a referendum popolare qualora entro tre mesi dalla sua pubblicazione ne faccia richiesta un cinquantesimo degli elettori della Regione o un quinto dei componenti il Consiglio regionale. Lo statuto sottoposto a referendum non è promulgato se non è approvato dalla maggioranza dei voti validi.

**In ogni Regione, lo statuto disciplina il Consiglio delle autonomie locali, quale organo di consultazione fra la Regione e gli enti locali.**

**Regioni a statuto ordinario**  
**Disposizioni statutarie e leggi istitutive dei CAL**

<b>Regione</b>	<b>Disposizioni statutarie</b>	<b>Legge istitutiva CAL</b>
<b>ABRUZZO</b>	artt. 71 e 72, Statuto 28 dicembre 2006	L.R 11 dicembre 2007, n. 41 ( <i>Istituzione disciplina del Consiglio delle Autonomie locali</i> )
<b>BASILICATA</b>	<b>non approvato il nuovo statuto</b>	-
<b>CALABRIA</b>	art. 48, L.R 19 ottobre 2004, n. 25 ( <i>successive modifiche allo statuto L.R. 20 aprile 2005 n. 11 e L.R. 3/2010</i> ).	L.R 5 gennaio 2007, n. 1 ( <i>Istituzione e disciplina del Consiglio delle Autonomie locali</i> )
<b>CAMPANIA</b>	artt. 22 e 23, L.R. 28 maggio 2009, n. 6	L.R. 15 marzo 2011, n. 4, art. 1, commi 51-74
<b>EMILIA-ROMAGNA</b>	art. 23, L.R. 13 marzo 2005, n. 13	L.R 9 ottobre 2009 2009, n. 13 ( <i>Istituzione del Consiglio Autonomie Locali</i> )
<b>LAZIO</b>	art. 66 e 67, L. stat. 11 novembre 2004, n. 1	L.R 26 febbraio 2007, n. 1 ( <i>Disciplina del Consiglio delle Autonomie locali</i> )
<b>LIGURIA</b>	artt. 13, 65, 66 e 67. L. stat. 3 maggio 2005, n. 1 art. 4, L. stat. 5 ottobre 2007, n. 1	L.R 26 maggio 2006, n. 13 ( <i>Disciplina del Consiglio delle Autonomie locali</i> )
<b>LOMBARDIA</b>	art. 54, L. stat. 30 agosto 2008, n. 1	L.R 23 ottobre 2009, n. 22 ( <i>Disciplina del Consiglio delle A u t o n o m i e l o c a l i d e l l a L o m b a r d i a, a i s e n s i d e l l' a r t. 54 d e l l o S t a t u t o d' a u t o n o m i a</i> )
<b>MARCHE</b>	artt. 37 e 38, L. stat. 8 marzo 2005 n. 1 art. 6, c. 1, L.stat. 22 gennaio 2008, n. 2.	L.R 10 aprile 2007 n. 4 ( <i>Disciplina del Consiglio delle Autonomie locali</i> )
<b>MOLISE*</b>	art. 66, Deliberazione Consiglio regionale 22 febbraio 2011 ( <i>iter promulgazione sospeso, Ricorso per legittimità costituzionale 5/4/2011 n. 30 (artt. 30, c. 4, 53, c. 4, 67 c. 1)</i> )	-
<b>PIEMONTE</b>	artt. 88 e 89, L. stat. 4 marzo 2005, n. 1	L.R 7 agosto 2006, n. 30 ( <i>Istituzione del Consiglio delle Autonomie locali (CAL) e modifiche alla legge regionale 20 novembre 1998, n.34 (Riordino delle funzioni e deicompi amministrativi della Regione e degli Enti locali)</i> )

<b>Regione</b>	<b>Disposizioni statutarie</b>	<b>Legge istitutiva CAL</b>
<b>PUGLIA</b>	artt. 45, L.R. 12 maggio 2004 n.7.	Lr 26 ottobre 2006, n. 29 ( <i>Disciplina del Consiglio delle autonomie locali</i> )
<b>TOSCANA</b>	artt. 66 e 67, statuto 11 febbraio 2005 ( <i>successive modifiche L.R. 8 gennaio 2010, n. 1</i> ).	Legge regionale 21 marzo 2000, n. 36 ( <i>Nuova disciplina del Consiglio delle autonomie locali</i> )
<b>UMBRIA</b>	Artt. 28 e 29, L.R. 16 aprile 2005, n. 21 ( <i>successive modifiche allo statuto L.R 1/2010</i> )	L.R 16 dicembre 2008, n. 20 ( <i>Disciplina del Consiglio delle Autonomie locali</i> )
<b>VENETO</b>	<b><u>non approvato il nuovo statuto</u></b>	--

## Regioni e province autonome a statuto speciale

### Leggi istitutive

Regione	Legge istitutiva Consiglio
<b>Friuli V. G.</b>	artt. 31-37, L. R. 9 gennaio 2006, n. 1 ( <i>Principi fondamentali del sistema delle Regioni – autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia</i> ) –
<b>Sardegna</b>	L. R. 17 gennaio 2005, n. 1 ( <i>Istituzione del Consiglio delle autonomie locali e della Conferenza permanente Regione-enti locali.</i> )
<b>Sicilia</b>	L. R 7 marzo 1997, n. 6 - art. 43 <i>Conferenza Regione - Autonomie locali.</i>
<b>Prov. aut. Bolzano</b>	L. P 8 febbraio 2010, n. 10 ( <i>Istituzione e disciplina del Consiglio dei comuni</i> ) L.R. TTA 23 febbraio 2011, n. 1 ( <i>Partecipazione dei Consigli delle Autonomie Locali all'attività legislativa e amministrativa della Regione</i> ).
<b>Prov. aut. Trento</b>	L. P. 15 giugno 2005, n. 7 ( <i>Istituzione e disciplina del Consiglio delle autonomie locali</i> ) L.R. TTA 23 febbraio 2011, n. 1 ( <i>Partecipazione dei Consigli delle Autonomie Locali all'attività legislativa e amministrativa della Regione</i> ).
<b>Valle d'Aosta</b>	L. R 7 dicembre 1998, n. 54 ( <i>Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta</i> ) –artt. 60 – 68 testo coordinato; <i>(L. R 31 marzo 2003, n. 8 (art. 31-35, il Consiglio Permanente degli Enti Locali assume l'assetto e le competenze del CAL ai sensi dell'art. 123 Cost. , L. R. 20 luglio 2004, n. 13, art. 4)</i>

## La composizione del Consiglio delle Autonomie locali nelle Regioni a statuto ordinario\*

	Comuni					Consiglie ri comunali	Provinc e			Comunità montane e altro	Assoc. Enti locali	Totale
	Sindaci di Comuni capoluogo di provincia	Sindaci di Comuni non capoluogo di Provincia			Presidenti del Consiglio comunale		Presidenti di Province	Presidenti del Consiglio provincial e	Consiglie ri provincia li	Presidenti	Presidenti	
		pop. < 5.000 ab.	pop. > 5.000 ab.	pop. > 15.000 ab								
<b>ABRUZZO</b>	Membri di diritto (4)	Rappresentanti degli enti locali <b>eletti</b> tra i Sindaci di Comuni non capoluogo (12)										20
<b>CALABRIA</b>	Membri di diritto (5)	3 Sindaci <b>eletti</b>	9 Sindaci <b>eletti</b>	8 Sindaci <b>eletti</b> <sup>1</sup>	2 Presidenti <b>eletti</b>					3 Presidenti <b>eletti</b>		35
<b>CAMPANIA</b>	Membri di diritto (5)	Rappresentanti degli enti locali <b>eletti</b> tra Sindaci e Consiglieri di Comuni con pop. < 5.000 (17), > di 5.000 (12)						1				40
<b>EMILIA - ROMAGNA</b>	Membri di diritto (9)	i Sindaci dei Comuni > 50.000 ab. (4 di diritto); e n. 22 Sindaci <b>elettivi</b> di Comuni fino a 50.000 ab., di cui la metà appartenenti a Comuni montani										(44) attualment e, ma variabile <sup>2</sup>
<b>LAZIO</b>	Membri di diritto (5) <sup>3</sup>	7 Sindaci <b>eletti</b>	5 Sindaci <b>eletti</b>	5 Sindaci <b>eletti</b>					5 eletti	3 C.M. e di arcipelago <b>eletti</b>	Membri di diritto (5)	40
<b>LIGURIA</b>		12 Sindaci <b>eletti</b> , di cui almeno 1 Sind. Comune < 2.000 ab. per ogni Prov.		Membri di diritto (11)	> 15.000 ab, membri di diritto (11)					4 Presidenti C.M. <b>eletti</b>	Membri di diritto (3)	(49) attualment e, ma variabile
<b>LOMBARDIA</b>	Membri di diritto (12)	n.12 Sindaci Comuni > 3.000 ab; n.3 Sindaci Com. pari o < a 3.000 ab. ( <b>eletti</b> )								1CM;1Union Com. <b>eletti</b>	Membri di diritto (4)	45 (/60) 4
<b>MARCHE</b>	Membri di diritto (5)	n. 17 Sindaci <b>eletti</b>								3 Presidenti <b>eletti</b>		30
<b>PIEMONTE</b>	Membri di diritto (8)	n. 20 rappr. <b>eletti</b> di Comuni con pop. inferiore o uguale a 5.000 ab., di cui almeno n. 11 rapp. di comuni montani e n. 9 rapp. di comuni non montani; n. 13 rappresentanti <b>eletti</b> di <sup>5</sup>							opp. 5	n.5 C.M.; n. 2 Comunità collinari <b>eletti</b>	Membri di diritto (5), se <sup>6</sup>	56/61
<b>PUGLIA</b>	Rapp. <b>elet</b> to per prov.(6)					44 eletti				1 rappres. C.M. <b>eletto</b>		57 7
<b>TOSCANA<sup>8</sup></b>	Membri di diritto (10)	n. 23 Sindaci <b>eletti</b> dei Comuni non capoluogo			n. 2 <b>eletti</b>					3 Presidenti C.M. <b>eletti</b>		50
<b>UMBRIA</b>		n. 6 rapp. <b>eletti</b> < 15.000 ab e >5.000 ab (3 Sind e 3 Cons); n. 8 rapp. <b>eletti</b> <= 5.000 ab (5 Sind e 3 Cons)		Membri di diritto (15)		n. 10 <b>eletti</b> di Comuni = > 15.000 ab.			n. 5 <b>eletti</b> (n. 3 PG e n. 2 Terni)	2 Presidenti C.M. <b>eletti</b>		(48) attualment e, ma variabile
		<b>6</b>										

\* Fonte: Consiglio regionale Liguria - IL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI - MODELLI A CONFRONTO, Ottobre 2010

**NOTE**

<sup>1</sup> Di cui n. 2 Sindaci il cui Comune fa parte di una Unione di Comuni; n. 3 Sindaci di Comuni montani; n. 3 Sindaci di comuni di minoranza linguistica

<sup>2</sup> Attualmente il CAL risulta composto da n. 22 membri di diritto e n. 22 membri elettivi

<sup>3</sup> Il Sindaco di Roma è membro di diritto

<sup>4</sup> La composizione del CAL è integrata, in caso di riunione per l'analisi e la valutazione delle politiche regionali, da: n. 2 rappresentanti del mondo delle università; un rappresentante del centro di ricerca o comunità tecnico-scientifica e professionale; n. 2 rappresentanti delle istituzioni scolastiche e formative; il presidente di Unioncamere Lombardia; n. 5 presidenti di Camere di Commercio (CCIAA); n. 2 rappresentanti espressi dal tavolo permanente Terzo settore; n. 2 rappresentanti delle organizzazioni sindacali.

<sup>5</sup> N. 13 rappresentanti eletti di Comuni > 5.000 ab., di cui almeno n. 3 rapp. di Comuni montani, o rapp. di consigli provinciali.

<sup>6</sup> Qualora non ricoprano già una carica nel CAL

<sup>7</sup> Tutti elettivi

<sup>8</sup> La legge regionale 21 marzo 2000, n. 36 è, tuttavia, anteriore alla riforma costituzionale

## Le funzioni del Consiglio delle Autonomie locali nelle Regioni a statuto ordinario \*

	Funzioni legislative	Funzioni consultive		Funzioni di concertazione		Funzioni di garanzia		Altre Funzioni
	Iniziativa legislativa	Pareri obbligatori	Osservazioni/Pareri facoltativi	Intese con GR	Seduta congiunta con CR-Assemblea	Proposta di ricorso alla Corte Costituzionale	Richiesta di intervento degli Organi di Garanzia statutaria	Designazioni, nomine, potere sostitutivo
<b>ABRUZZO</b>	a carattere generale	in materia di enti locali/bilancio	per modifica statutaria;oss. a richiesta GR e CR			si (contro L. Stato e L. altre Regioni)	si	nomine
<b>CALABRIA</b>	a carattere generale	su mod. statutarie;in materia di enti locali/bilancio; su CAL	su altre proposte depositate in CR; oss. a richiesta GR	si	si	si (contro L. Stato e L. altre Regioni)		
<b>CAMPANIA</b>	In materia di enti locali e revisione statutaria	in materia di enti locali/bilancio	su altre proposte del Consiglio regionale o della Giunta pareri richiesti dagli enti locali	si	si			
<b>EMILIA - ROMAGNA</b>		su mod. statutarie;in materia di enti locali/bilancio; su CAL				si (contro L. Stato e L. altre Regioni)	si	nomine organo garanzia statutaria
<b>LAZIO</b>	in materia di enti locali;e per la revisione dello Statuto	su mod. statutarie;in materia di enti locali/bilancio	su altre questioni interesse auton. locali; oss. a richiesta GR e CR	si	si	si (contro L. Stato e L. altre Regioni), anche CGCE	si	parere pot. sostitutivo della Regione
<b>LIGURIA</b>	in materia di enti locali	su mod. statutarie (in materia auton. Locali); in materia di enti locali/bilancio;program. gen	su altre questioni interesse auton. locali; oss. a richiesta GR e CR			si (contro L. Stato e L. altre Regioni)		
<b>LOMBARDIA</b>	in materia di enti locali	in materia di enti locali/bilancio; su CAL	su altre questioni interesse auton. Locali			si (contro L. Stato)	si	
<b>MARCHE</b>	a carattere generale	in materia di enti locali/bilancio	su altre questioni interesse auton. locali; oss. a richiesta GR e CR			si (contro L. Stato)		parere pot. sostitutivo della Regione
<b>PIEMONTE</b>		in materia di enti locali/bilancio	su altre proposte depositate in CR; oss. a richiesta		si	si (contro L. Stato)	si	parere pot. sostitutivo della Regione
<b>PUGLIA</b>		su mod. statutarie (in materia auton. Locali); in materia di enti locali/bilancio	si		si			
<b>TOSCANA</b>	iniziativa popolare	in materia di enti locali/bilancio (anche su regolam.)	su altre proposte depositate in CR		si	si (contro L. Stato)	si	nomine
<b>UMBRIA</b>	a carattere generale	in materia di enti locali/bilancio						parere pot. sostitutivo della Regione

\*\* Fonte: Consiglio regionale Liguria -IL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI - MODELLI A CONFRONTO, Ottobre 2010

## **ABRUZZO**

Statuto reg. 28 dicembre 2006  
(*B.U. Abruzzo 10 gennaio 2007, n. 1 straord.*)

.....

### Capo II - Il Consiglio delle Autonomie locali

#### Articolo 71

##### *Il Consiglio delle Autonomie locali.*

1. Il Consiglio delle Autonomie locali è organo di consultazione della Regione e di partecipazione degli Enti locali di rappresentanza istituzionale, autonoma ed unitaria degli Enti locali e costituisce sede di studio, informazione, confronto, coordinamento, partecipazione e proposta sulle problematiche di loro interesse.
2. Il Consiglio delle Autonomie locali è composto da venti membri individuati secondo le prescrizioni della legge.
3. Il Consiglio delle Autonomie locali elegge tra i suoi componenti il Presidente e l'Ufficio di Presidenza; adotta, a maggioranza assoluta dei componenti, il regolamento per il proprio funzionamento che è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.
4. La legge determina le dotazioni di mezzi e di personale necessari per il funzionamento del Consiglio delle Autonomie locali.
5. Il Consiglio delle Autonomie locali può ricorrere al Collegio regionale per le garanzie statutarie per l'interpretazione dello Statuto e la compatibilità, con questo, di leggi e provvedimenti riguardanti gli Enti locali.
6. Il Consiglio delle Autonomie locali può proporre alla Giunta ed al Consiglio regionale la promozione della questione di legittimità costituzionale nei casi previsti dall'art. 127, comma 2, della Costituzione.

## Articolo 72

### *Le attribuzioni del Consiglio delle Autonomie locali.*

1. Il Consiglio delle Autonomie locali esprime pareri su richiesta del Consiglio e della Giunta regionale nei casi indicati dalla legge, che definisce anche le procedure per l'acquisizione del parere.
2. Il Consiglio delle Autonomie locali esprime parere sul Documento di programmazione economica e finanziaria regionale, sugli atti di proposta dei documenti economico-finanziari e sulle proposte di legge e di regolamento inerenti l'attribuzione di delega delle competenze che riguardano gli Enti locali; formula proposte e indirizzi; valuta la relazione che accompagna il rendiconto consuntivo; presenta osservazioni sulle proposte di modifica dello Statuto.
3. Il Consiglio regionale delibera a maggioranza assoluta dei suoi componenti qualora non si adegui al parere espresso dal Consiglio delle Autonomie locali in materia di conferimento di funzioni amministrative e di riparto di competenze tra Regione ed Enti locali.
4. Le nomine e le designazioni di rappresentanti del sistema degli Enti locali previste da leggi regionali sono di competenza del Consiglio delle Autonomie locali.

## CALABRIA

L.R. 19 ottobre 2004, n. 25 Statuto della Regione Calabria  
(B.U. Calabria 23 ottobre 2004, Suppl. Straord. n. 6 al B.U. 16 ottobre 2004, n. 19)

.....

### Art. 48

#### *Consiglio delle Autonomie locali.*

1. È istituito presso il Consiglio regionale il Consiglio delle Autonomie locali, quale organo rappresentativo degli enti locali e di consultazione e cooperazione tra gli stessi e gli organi della Regione.
2. Il consiglio è composto da un numero di membri fissato dalla legge, comunque non superiore a trentacinque.
3. La legge regionale:
  - a) disciplina le modalità e i criteri di composizione dell'organo, garantendo la rappresentanza dei diversi livelli istituzionali interni agli enti locali, ispirandosi a criteri di pluralismo politico e di rappresentanza territoriale nella individuazione dei suoi componenti, tutelando la rappresentanza dei piccoli comuni, dei comuni montani, nonché dei comuni delle minoranze linguistiche;
  - b) garantisce piena autonomia nella scelta del Presidente, nella propria organizzazione e nell'uso dei mezzi messi a sua disposizione;
  - c) assicura l'attribuzione di strumenti e mezzi finanziari;
  - d) prevede forme di raccordo tra il Consiglio delle Autonomie locali e la Giunta regionale.
4. Il Consiglio delle Autonomie locali esprime pareri sulle proposte di modifica dello Statuto, sulle proposte di legge aventi ad oggetto la determinazione o la modifica del riparto delle competenze tra Regione ed enti locali ovvero tra enti locali, l'istituzione di enti regionali, il conferimento o la delega di funzioni e delle relative risorse, il documento di programmazione economico-finanziaria, il bilancio e il programma regionale di sviluppo.
5. Il Consiglio delle Autonomie locali esprime il proprio parere su ogni altra questione ad esso demandata dal presente Statuto e dalle leggi regionali.
6. Con il regolamento interno del Consiglio regionale sono stabilite le modalità e i termini per la trasmissione degli atti e per l'acquisizione del parere del Consiglio delle Autonomie locali da parte delle Commissioni permanenti e del Consiglio regionale.

7. Nel caso di parere contrario sulle proposte di legge sottoposte alla valutazione del Consiglio delle Autonomie locali, il Consiglio regionale può comunque procedere alla relativa approvazione con la maggioranza dei Consiglieri.
8. Il Consiglio delle Autonomie locali può proporre alla Giunta regionale la promozione della questione di legittimità costituzionale nei casi previsti dall'articolo 127, comma 2, della Costituzione.
9. Con le modalità previste dall'articolo 39, il Consiglio delle Autonomie locali, a maggioranza assoluta dei componenti, esercita l'iniziativa delle leggi regionali.

## CAMPANIA

L.R. 28 maggio 2009, n. 6 - Statuto della Regione Campania.  
(B.U. Campania 3 giugno 2009, n. 34)

.....

### Art. 22

#### *Consiglio delle autonomie locali.*

1. È istituito il Consiglio delle autonomie locali, organismo regionale di partecipazione e consultazione dei Comuni, delle Province, delle Città metropolitane e delle Comunità montane.
2. Il Consiglio è composto da quaranta membri, compresi i presidenti delle Province e i sindaci delle città capoluogo, che ne fanno parte di diritto.
3. La legge regionale determina i criteri per l'elezione dei rimanenti componenti del Consiglio delle autonomie locali, che devono ricoprire la carica di sindaco, di consigliere provinciale o di consigliere comunale, garantendo che siano rappresentati proporzionalmente anche i piccoli Comuni, nel rispetto di una presenza equilibrata di donne ed uomini.
4. Il Consiglio delle autonomie locali, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, elegge il Presidente ed il vice-presidente. Se in prima convocazione nessun candidato ottiene la maggioranza assoluta, si procede a votazione di ballottaggio cui concorrono i due candidati più votati.
5. Il Consiglio regionale determina annualmente, sulla base delle somme stanziare in bilancio, le dotazioni di mezzi e di personale necessari per il funzionamento del Consiglio delle autonomie locali.
6. Il regolamento del Consiglio delle autonomie locali è approvato a maggioranza assoluta dei suoi componenti ed è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Campania.
7. I bilanci del Consiglio delle autonomie locali sono pubblicati nel Bollettino ufficiale della Regione Campania.

### Art. 23

#### *Funzioni del Consiglio delle autonomie locali.*

1. Il Consiglio delle autonomie locali, secondo il principio di leale collaborazione, esprime parere:
  - a) sulle proposte di modifica dello Statuto;

b) sulle proposte di legge attinenti agli enti locali ed al conferimento agli stessi di funzioni e relative risorse;

c) sulle proposte di regolamento e di atti di carattere generale concernenti gli enti locali;

d) sulle proposte di programma regionale di sviluppo, di documento di programmazione economica e finanziaria e di bilancio.

2. I pareri sulle proposte di cui alle lettere a) e b) del comma 1 sono espressi entro trenta giorni dalla ricezione degli atti. Se, decorso tale termine, non è stato espresso alcun parere, lo stesso è dato per acquisito in forma favorevole. Se è espresso parere contrario, la proposta può essere approvata dal Consiglio regionale a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

3. I pareri sulle proposte di cui alle lettere c) e d) del comma 1 sono espressi entro venti giorni dalla ricezione degli atti. Decorso tale termine il parere si ha per acquisito in senso favorevole. Sugli atti di cui alla lettera d) il Consiglio delle autonomie locali può avanzare osservazioni e proposte al Consiglio regionale.

4. La proposta generale di bilancio previsionale della Regione e gli atti di programmazione sono trasmessi dalla Giunta regionale al Consiglio delle autonomie locali, che ha facoltà di avanzare entro venti giorni osservazioni e proposte al Consiglio regionale.

5. Il Consiglio delle autonomie locali esprime pareri sulle questioni che gli sono sottoposte dagli enti locali e promuove la cooperazione istituzionale tra gli enti locali e tra la Regione e gli enti locali.

6. Il Consiglio delle autonomie locali esercita l'iniziativa legislativa ai sensi dell'articolo 12.

7. Il Presidente del Consiglio delle autonomie locali può essere sentito dalle Commissioni consiliari e può essere consultato dal Presidente della Giunta regionale su questioni di interesse comune della Regione e degli enti locali.

8. Il Consiglio delle autonomie locali, secondo le modalità stabilite dalla legge, al fine del migliore esercizio delle proprie funzioni, può monitorare lo svolgimento delle attività della Regione e degli enti locali.

9. Il Consiglio delle autonomie locali esprime pareri se il Consiglio o la Giunta regionale ne fanno richiesta. La procedura per la trasmissione e per l'acquisizione del parere del Consiglio delle autonomie locali è stabilita dal Regolamento del Consiglio regionale.

## EMILIA ROMAGNA

L.R. 31 marzo 2005, n. 13 - Statuto della Regione Emilia-Romagna  
(B.U. Emilia-Romagna 1° aprile 2005, n. 61).

.....

### TITOLO III Autonomie locali

#### Art. 23 *Consiglio delle Autonomie.*

1. Il Consiglio delle Autonomie locali è organo di rappresentanza, consultazione e coordinamento tra la Regione e gli Enti locali.
2. Il Consiglio delle Autonomie esercita le proprie funzioni e partecipa ai processi decisionali della Regione riguardanti il sistema delle autonomie locali, mediante proposte e pareri nei modi e nelle forme previsti dallo Statuto e dalle leggi.
3. Le proposte e i pareri di cui al comma 2 riguardano in particolare:
  - a) lo Statuto e le relative modificazioni;
  - b) le norme relative al Consiglio delle Autonomie locali;
  - c) piani e programmi che coinvolgono l'attività degli enti locali;
  - d) la disciplina del coordinamento del sistema tributario e finanziario e le linee della legge di bilancio;
  - e) il conferimento di funzioni alle autonomie locali e la relativa disciplina.
4. L'approvazione di progetti di legge in difformità del parere del Consiglio delle Autonomie locali è accompagnato dall'approvazione di un ordine del giorno da trasmettere al Consiglio stesso.
5. I progetti di legge riguardanti le materie di cui alle lettere b) ed e) del comma 3 sono esaminati sentito il Consiglio delle Autonomie locali. In questi casi, l'Assemblea legislativa delibera a maggioranza assoluta dei componenti, quando il Consiglio delle Autonomie locali ha espresso parere contrario.
6. Il regolamento dell'Assemblea disciplina le modalità e i termini nei quali il Consiglio delle Autonomie locali adotta i propri pareri.

7. Il Consiglio può segnalare all'Assemblea e al Presidente della Regione eventuali lesioni dell'autonomia locale da parte di leggi e provvedimenti statali, anche ai fini della promozione di questioni di legittimità o conflitti di attribuzione dinanzi alla Corte Costituzionale, nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 134 della Costituzione.

8. Il Consiglio delle Autonomie locali adotta, a maggioranza assoluta dei componenti, il proprio regolamento di organizzazione e di funzionamento, anche in riferimento ai rapporti con le associazioni degli Enti locali.

9. La legge regionale determina la composizione, le modalità di formazione e di funzionamento del Consiglio delle Autonomie locali, tenendo conto in particolare dei seguenti criteri:

a) garantire l'equilibrata rappresentanza delle Autonomie locali e del territorio;

b) prevedere un numero di componenti comunque non superiore a quello dell'Assemblea;

c) assicurare le risorse necessarie per l'organizzazione e il funzionamento del Consiglio delle Autonomie locali.

## LAZIO

L.R.Stat. 11 novembre 2004, n. 1 Nuovo Statuto della Regione Lazio  
(B.U. Lazio 11 novembre 2004, S.O. n. 1 al B.U. 10 novembre 2004, n. 31).

.....

### TITOLO VIII

Organi di raccordo istituzionale, di garanzia, di controllo e di consultazione

Capo I - Organi di raccordo istituzionale

Art. 66

*Consiglio delle autonomie locali.*

1. Il Consiglio delle autonomie locali, istituito presso il Consiglio regionale, è organo rappresentativo e di consultazione degli enti locali ai fini della concertazione tra gli stessi e la Regione.
2. Sono componenti di diritto il Sindaco di Roma, i Sindaci dei Comuni capoluogo e i Presidenti delle Province.
3. La legge regionale stabilisce il numero, che non può comunque essere superiore a quaranta, e le modalità di nomina dei componenti del Consiglio delle autonomie secondo criteri di pluralismo politico e di rappresentanza territoriale per ambito provinciale garantendo che gli enti locali siano rappresentati indipendentemente dalla loro classe di grandezza.
4. La legge regionale può prevedere la partecipazione, senza diritto di voto, di rappresentanti delle autonomie funzionali e, in particolare, delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura e delle università laziali.
5. La legge regionale prevede altresì le forme di raccordo tra il Consiglio delle autonomie locali e gli organi regionali, i termini per la trasmissione degli atti e per l'acquisizione dei pareri nonché la struttura organizzativa di supporto ed adeguate risorse per l'espletamento delle funzioni.
6. Il Consiglio delle autonomie locali ha una durata pari a quella della legislatura della Regione.
7. Il Consiglio delle autonomie locali, che è validamente costituito con la nomina dei quattro quinti dei componenti elettivi, si insedia entro quarantacinque giorni dall'insediamento del Consiglio regionale.

*Art. 67*  
*Funzioni e prerogative.*

1. Il Consiglio delle autonomie locali è titolare d'iniziativa legislativa che esercita, ai sensi dell'articolo 37, a maggioranza dei componenti.
2. Il Consiglio delle autonomie locali esprime pareri obbligatori sulle proposte di legge regionale di revisione dello Statuto, di conferimento di funzioni agli enti locali o di modifica del riparto di competenze tra Regione ed enti locali nonché sulle proposte di legge regionale di approvazione dei bilanci di previsione, di legge finanziaria regionale, sul documento di programmazione economico-finanziaria regionale e sugli strumenti di programmazione generale socio-economica e di pianificazione generale territoriale della Regione. Esprime altresì pareri su ogni altra questione ad esso domandata dallo Statuto e dalla legge regionale nonché a seguito di richiesta da parte del Consiglio o della Giunta regionale, nei confronti dei quali può anche autonomamente formulare proposte.
3. Il Consiglio delle autonomie locali esercita le ulteriori funzioni previste dallo Statuto.
4. Il Consiglio regionale, nelle deliberazioni di propria competenza, tiene conto del parere espresso dal Consiglio delle autonomie locali. Qualora, per le leggi di conferimento di funzioni agli enti locali o di modifica del riparto di competenze tra Regione ed enti locali, il Consiglio delle autonomie locali delibera parere negativo a maggioranza dei due terzi, il Consiglio regionale può procedere alla relativa approvazione con la maggioranza dei componenti.
5. Il Consiglio delle autonomie locali stabilisce il proprio funzionamento in piena autonomia, nel rispetto dello Statuto, della legge regionale e del regolamento dei lavori del Consiglio regionale.

## LIGURIA

L.R.Stat. 3 maggio 2005, n. 1 - Statuto della Regione Liguria  
(*B.U. Liguria 4 maggio 2005, n. 4, parte prima*)

(*modif. art. 4, L. stat. 5 ottobre 2007, n. 1*)

.....  
CAPO III

### Organi della Regione

#### Titolo I - Disposizioni generali

##### Art. 13

##### *Organi regionali.*

1. Sono organi della Regione: il Consiglio regionale Assemblea legislativa della Liguria, il Presidente della Giunta e la Giunta.
2. Il Consiglio delle Autonomie locali è organo di consultazione e di confronto tra la Regione e gli enti locali liguri.

##### Art. 65

##### *Consiglio delle Autonomie locali.*

1. Il Consiglio delle Autonomie locali è organo rappresentativo del sistema regionale delle Autonomie locali.
2. Esso ha sede presso l'Assemblea legislativa
3. Il Consiglio delle Autonomie locali rimane in carica quanto l'Assemblea legislatura e si insedia entro centoventi giorni dalla data di insediamento dell'Assemblea su convocazione del Presidente dell'Assemblea
4. La legge regionale disciplina la composizione, l'organizzazione e il funzionamento del Consiglio delle Autonomie locali.

Art. 66

*Competenze del Consiglio delle Autonomie locali.*

1. Il Consiglio delle Autonomie locali ha potestà d'iniziativa legislativa nelle materie di competenza del sistema delle Autonomie locali ed esprime pareri obbligatori in ordine:
  - a) alle modificazioni dello Statuto, con riferimento alle parti relative alle autonomie locali;
  - b) alle leggi relative all'articolazione territoriale del sistema delle autonomie locali e alla determinazione delle loro competenze;
  - c) agli atti relativi al riparto delle funzioni tra la Regione e gli Enti locali;
  - d) agli atti di programmazione generale;
  - e) alle leggi di bilancio e ad altri atti ad esse collegati.
2. Il Consiglio può esprimere, anche su richiesta degli organi regionali, osservazioni su progetti di legge o di atti amministrativi della Regione che comunque interessino gli enti locali.
3. Il Consiglio può proporre al Presidente della Giunta l'impugnativa di atti dello Stato o di altre Regioni ritenuti lesivi dell'autonomia regionale e degli enti locali liguri.

Art. 67

*Modalità di espressione del parere.*

1. I pareri del Consiglio delle Autonomie Locali sono resi nel termine di trenta giorni, decorsi i quali tali pareri si considerano acquisiti.
2. Nel caso in cui il parere sia negativo o condizionato all'accoglimento di specifiche modifiche, l'Assemblea legislativa può comunque procedere all'approvazione dell'atto con il voto della maggioranza assoluta dei propri componenti.
3. La maggioranza di cui al comma 2 non è richiesta per l'approvazione degli atti di cui all'articolo 66, comma 1, lettere d) ed e).

## LOMBARDIA

L.R.Stat. 30 agosto 2008, n. 1 - Statuto d'autonomia della Lombardia.

*B.U. Lombardia 25 agosto 2008, n. 35, s.o. 31 agosto 2008, n. 1.*

.....

### Art. 54

#### *Consiglio delle autonomie locali.*

1. Il Consiglio delle autonomie locali è costituito da un numero di componenti non superiore a quarantacinque, in rappresentanza degli enti locali e delle loro organizzazioni maggiormente rappresentative, secondo i principi della rappresentatività territoriale e della equilibrata presenza dei comuni in base alla consistenza demografica. Il Consiglio dura in carica per l'intera legislatura regionale. La composizione, l'organizzazione e il funzionamento del Consiglio sono disciplinati dalla legge.
2. Il Consiglio delle autonomie locali, secondo le modalità e nei termini stabiliti dalla legge, esprime parere obbligatorio:
  - a) sui progetti di legge che disciplinano il Consiglio delle autonomie locali;
  - b) sul progetto di legge di bilancio e sul progetto di legge di coordinamento della finanza locale;
  - c) sui progetti di legge che conferiscono in via generale agli enti locali funzioni amministrative.
3. Qualora il parere non sia espresso nei termini stabiliti, si intende favorevole.
4. In caso di parere negativo sui progetti di legge il Consiglio regionale può discostarsi a maggioranza dei componenti.
5. La legge può individuare ulteriori provvedimenti di carattere generale per i quali sia previsto un previo parere obbligatorio da parte del Consiglio delle autonomie locali.
6. Il Consiglio delle autonomie locali può, informandone il Consiglio regionale, segnalare alla Giunta eventuali lesioni dell'autonomia locale da parte di leggi e regolamenti dello Stato, anche al fine della proposizione del giudizio di legittimità costituzionale di cui all'articolo 127, secondo comma, della Costituzione.
7. Il Consiglio delle autonomie locali esercita l'iniziativa legislativa, nei modi stabiliti dalla legge, relativamente al conferimento delle funzioni amministrative agli enti locali.

8. Il Consiglio delle autonomie locali si riunisce in composizione integrata da un massimo di quindici rappresentanti delle autonomie funzionali e sociali, per esprimere parere sullo Statuto, sul programma regionale di sviluppo e i suoi aggiornamenti, sui piani e programmi relativi all'innovazione economica e tecnologica, all'internazionalizzazione e alla competitività. Su tali atti il Consiglio regionale e la Giunta possono discostarsi dal parere con motivazione espressa in relazione ai rilievi formulati.

9. Nel periodo intercorrente tra l'approvazione del conto consuntivo e l'approvazione del bilancio di previsione della Regione, il Consiglio delle autonomie locali si riunisce in una sessione di lavoro in composizione integrata per l'esame, l'analisi e la valutazione delle politiche regionali di cui al comma 8.

10. Il Consiglio delle autonomie locali elegge fra i suoi componenti il Presidente e l'ufficio di presidenza.

## MOLISE

Deliberazione Consiglio regionale 22 febbraio 2011 Statuto Molise  
(B.U. 2 marzo 2011, n. 7)

*(iter promulgazione sospeso. Ricorso per legittimità costituzionale N. 30 del 5 aprile 2011 - artt. 30, c. 4, 53, c. 4, 67 c. 1)*

.....

Art. 66

### *Il Consiglio delle autonomie locali*

1. E' istituito il Consiglio delle autonomie locali, organo di consultazione sulle politiche regionali concernenti il sistema delle autonomie locali, l'organizzazione delle funzioni amministrative a livello locale e lo sviluppo socioeconomico regionale. Il Consiglio delle autonomie locali esercita l'iniziativa legislativa dinanzi al Consiglio regionale limitatamente agli interventi che riguardano il conferimento e l'organizzazione di funzioni amministrative a livello locale e l'organizzazione di servizi pubblici.
2. Il Consiglio delle autonomie locali è composto da:
  - a) i presidenti delle Province;
  - b) i sindaci dei Comuni capoluogo di provincia;
  - c) tre sindaci eletti dai sindaci dei Comuni di ciascuna provincia;
  - d) due presidenti di comunità montana, uno per ciascun ambito provinciale.
3. Alle elezioni dei tre sindaci per ciascuna provincia non partecipano i sindaci dei Comuni capoluogo di provincia.
4. Il Consiglio delle autonomie locali disciplina con regolamento la sua organizzazione interna e il suo funzionamento.
5. Il Consiglio delle autonomie locali è obbligatoriamente sentito dal Consiglio regionale e dalla Giunta regionale sui progetti di legge, di regolamento e di atto a contenuto generale concernenti:
  - a) il conferimento di funzioni amministrative agli enti locali e l'organizzazione delle funzioni a livello locale;
  - b) la programmazione generale e di settore;
  - c) gli indirizzi regionali in materia di organizzazione e gestione dei servizi pubblici;
  - d) il governo del territorio a livello regionale;
  - e) gli enti, le aziende e le agenzie regionali.

6. Il Consiglio delle autonomie locali può essere sentito altresì ogni qualvolta il Consiglio regionale, la Giunta regionale o il suo Presidente ne ravvisino la necessità.

7. La legge regionale stabilisce le modalità e i tempi con i quali si svolgono le consultazioni tra gli organi regionali e il Consiglio delle autonomie locali, nonché i criteri e le procedure per l'elezione dei componenti del Consiglio.

## MARCHE

L.R.Stat. 8 marzo 2005, n. 1 Statuto della Regione Marche  
(B.U. Marche 15 marzo 2005, ediz. spec. n. 1)

(modif. art. 6, c. 1, L.R.Stat. 22 gennaio 2008, n. 2)

.....

### Art. 37

#### *Consiglio delle autonomie locali*

1. È istituito il Consiglio delle autonomie locali, con sede presso il Consiglio - Assemblea legislativa regionale, quale organo permanente di consultazione fra la Regione e gli enti locali.
2. Il Consiglio delle autonomie locali è composto da trenta membri.
3. La legge regionale disciplina la composizione, le modalità di elezione, costituzione e funzionamento del Consiglio delle autonomie locali, in modo da assicurare:
  - a) l'elezione da una base composta da eletti negli enti locali;
  - b) l'equilibrata rappresentanza dei territori e delle tipologie degli enti locali;
  - c) l'autonomia regolamentare e organizzativa.

### Art. 38

#### *Competenze del Consiglio delle autonomie locali.*

1. Il Consiglio delle autonomie locali esprime pareri al Consiglio - Assemblea legislativa regionale sulle proposte concernenti:
  - a) il bilancio di previsione e gli altri atti di programmazione economico-finanziaria;
  - b) il conferimento di funzioni o la modifica del riparto delle competenze tra Regione ed enti locali;
  - c) gli atti di programmazione e pianificazione generale e settoriale.
2. Gli atti di cui al comma 1, lettera b), difforni dal parere reso, sono deliberati dal Consiglio - Assemblea legislativa regionale a maggioranza assoluta dei componenti.
3. Il Consiglio - Assemblea legislativa regionale può attivare la partecipazione del Consiglio delle autonomie locali nella valutazione degli effetti prodotti dalle politiche regionali di interesse degli enti locali.

4. La legge regionale può attribuire, nel rispetto delle norme costituzionali, altre funzioni al Consiglio delle autonomie locali e stabilisce termini e modalità per l'espressione dei pareri di competenza.
5. Il Consiglio delle autonomie locali elabora un rapporto annuale che presenta al Consiglio - Assemblea legislativa regionale.

## PIEMONTE

L.R.Stat. 4 marzo 2005, n. 1 - Statuto della Regione Piemonte  
(B.U. Piemonte 7 marzo 2005, n. 9, supplemento straordinario.)

.....

### TITOLO IV Istituti di partecipazione

#### Capo VI - Consiglio delle autonomie locali

##### Art. 88 *Consiglio delle autonomie locali.*

1. Il Consiglio delle autonomie locali è l'organo di consultazione tra la Regione e il sistema delle autonomie locali.
2. Il Consiglio esprime parere obbligatorio:
  - a) sulle leggi e sui provvedimenti relativi a materie che riguardano gli enti locali;
  - b) sulle leggi di conferimento delle funzioni amministrative;
  - c) sulla legislazione che disciplina l'esercizio delle funzioni attribuite agli enti locali;
  - d) su ogni altra questione ad esso demandata dalle leggi.
3. Il Consiglio esprime altresì parere sulle proposte di bilancio e sugli atti di programmazione della Regione.

##### Art. 89 *Modalità di elezione e funzionamento.*

1. Il Consiglio delle autonomie locali è composto dai Presidenti delle Province, dai sindaci dei Comuni capoluogo delle stesse e da rappresentanti degli enti locali.
2. Il Consiglio delle autonomie locali è rinnovato all'inizio di ogni legislatura e ha sede presso il Consiglio regionale del Piemonte.
3. Le norme sulla composizione, sull'organizzazione e sul funzionamento del Consiglio delle autonomie locali sono contenute nella legge regionale.

## PUGLIA

L.R. 12 maggio 2004, n. 7 - Statuto della Regione Puglia  
(B.U. Puglia 12 maggio 2004, n. 57.)

.....

### TITOLO IV Organi della Regione

#### Capo II - Organi a rilevanza statutaria

#### Sezione I - Consiglio delle Autonomie locali

#### Art. 45

#### *Istituzione del Consiglio delle autonomie locali.*

1. È istituito il Consiglio delle autonomie locali, con sede presso il Consiglio regionale, quale organo di rappresentanza e di partecipazione delle autonomie locali, al fine di favorirne l'intervento nei processi decisionali della Regione, di esercitare la funzione di raccordo e consultazione permanente tra Regione ed enti locali e di verificare l'attuazione del principio di sussidiarietà nell'esercizio delle funzioni regionali.
2. Il Consiglio delle autonomie locali è composto da un numero di membri non superiore a quello del Consiglio regionale, in rappresentanza dei Consigli comunali, provinciali, della Città metropolitana e delle Comunità montane.
3. La legge regionale, approvata nei sessanta giorni successivi alla data di entrata in vigore del presente Statuto, sentite le associazioni di rappresentanza, disciplina le funzioni, i criteri di nomina e composizione, le modalità di elezione e gli strumenti di funzionamento dell'organo, garantendone l'equilibrata rappresentanza territoriale e il pluralismo rappresentativo.

## TOSCANA

Statuto regionale 11 febbraio 2005  
(*B.U. Toscana 11 febbraio 2005, n. 12, parte prima.*)

.....

### Art. 66 *Consiglio delle autonomie locali.*

1. Il Consiglio delle autonomie locali, istituito con legge presso il Consiglio, è l'organo di rappresentanza del sistema degli enti locali della Toscana, con funzioni consultive e di proposta.
2. La legge determina la composizione, i criteri di rappresentanza territoriale e le modalità di costituzione del Consiglio delle autonomie locali.
3. Il Consiglio delle autonomie locali esprime parere obbligatorio sul bilancio regionale, sugli atti della programmazione regionale, sulle proposte di legge e di regolamento che riguardano l'attribuzione e l'esercizio delle competenze degli enti locali.
4. Gli organi regionali, in caso di parere del Consiglio delle autonomie locali contrario o condizionato all'accoglimento di modifiche, lo possono disattendere con motivazione espressa.
5. Il Consiglio delle autonomie locali può proporre al Presidente della Giunta, previa informazione del Consiglio, il ricorso alla Corte costituzionale contro le leggi e gli atti aventi forza di legge dello Stato.
6. Le nomine e le designazioni di competenza del sistema degli enti locali di suoi rappresentanti negli organismi regionali sono attribuite al Consiglio delle autonomie locali.
7. La legge assicura al Consiglio delle autonomie locali le risorse necessarie allo svolgimento dei suoi compiti e garantisce l'autonomia di funzionamento dell'organo.
8. Il regolamento interno del Consiglio delle autonomie locali prevede requisiti di validità delle sedute e delle deliberazioni in armonia con le corrispondenti norme del regolamento interno del Consiglio regionale.

Art. 67  
*Seduta con Giunta*

1. Il Consiglio regionale e il Consiglio delle autonomie locali si riuniscono in seduta con Giunta almeno una volta l'anno, per l'esame di problemi di comune interesse.
2. I presidenti dei due organi fissano d'intesa l'ordine del giorno.
3. La seduta è presieduta dal Presidente del Consiglio regionale.

## UMBRIA

L.R. 16 aprile 2005, n. 21 - Nuovo Statuto della Regione Umbria  
(B.U. Umbria 18 aprile 2005, n. 17, ediz. straord.)

.....

### Art. 28

#### *Consiglio delle Autonomie locali.*

1. Il Consiglio delle Autonomie locali è organo di consultazione della Regione e di partecipazione degli Enti locali.
2. La legge regionale disciplina la composizione del Consiglio delle Autonomie locali in modo da garantire la più ampia rappresentatività territoriale e politica, prevedendo, oltre alla rappresentanza degli esecutivi, un'adeguata rappresentanza dei Consigli e stabilisce le risorse necessarie per il suo funzionamento.
3. Il Consiglio delle Autonomie locali approva a maggioranza assoluta dei componenti il proprio regolamento interno che è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

### Art. 29

#### *Competenze del Consiglio delle Autonomie locali.*

1. Il Consiglio delle Autonomie locali esprime pareri e formula proposte al Consiglio regionale e alla Giunta. In particolare esprime pareri obbligatori al Consiglio regionale in materia di piani regionali di sviluppo, di programmazione regionale, di bilancio e conto consuntivo e sugli atti che riguardano l'attribuzione e l'esercizio delle competenze dei Comuni e delle Province. Il Consiglio delle Autonomie locali esercita inoltre tutte le altre competenze previste dallo Statuto e dalle leggi regionali.
2. Il Consiglio regionale, qualora ritenga di non attenersi al parere obbligatorio emesso dal Consiglio delle Autonomie locali, sugli atti che riguardano l'attribuzione e l'esercizio delle competenze dei Comuni e delle Province, delibera a maggioranza assoluta dei componenti. La Giunta regionale, per gli atti di propria competenza, è tenuta a motivare il rigetto del parere richiesto al Consiglio delle Autonomie locali, dandone comunicazione al Consiglio regionale.

